

**ACCORDO****tra la Comunità europea dell'Energia atomica (Euratom) e gli Stati non membri dell'Unione europea sulla partecipazione di questi ultimi al sistema comunitario per uno scambio rapido di informazioni in caso di emergenza radiologica (sistema Ecurie)**

(2003/C 102/02)

LE PARTI DEL PRESENTE ACCORDO,

in considerazione di quanto segue:

la decisione 87/600/Euratom del Consiglio ha creato un quadro, sotto forma degli accordi Ecurie, per uno scambio rapido di informazioni in caso di emergenza radiologica,

l'efficacia del sistema Ecurie sarà migliorata se i paesi terzi e in particolare i paesi confinanti dell'Unione europea vi partecipano,

Bulgaria, Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Romania, Repubblica slovacca, Slovenia, Svizzera e Turchia, in appresso denominati «i paesi partecipanti», saranno invitati a fare parte del suddetto accordo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

*Articolo 1***Scopo e obiettivo**

L'accordo si applica alla notifica e allo scambio di informazioni in tutti i casi in cui uno dei paesi partecipanti o uno Stato membro dell'Euratom decida di adottare misure di portata generale per proteggere la popolazione e il pubblico in genere in caso di emergenza radiologica imputabile a:

a) incidenti, verificatisi sul suo territorio, negli impianti o nell'ambito delle seguenti attività:

- reattori nucleari, ovunque siano ubicati,
- altri impianti che fanno parte del ciclo del combustibile nucleare,
- impianti di gestione delle scorie radioattive,
- trasporto e stoccaggio di combustibili nucleari o di scorie radioattive,
- produzione, utilizzazione, stoccaggio, evacuazione e trasporto di radioisotopi ad uso agricolo, industriale, medico o per fini scientifici e di ricerca,
- utilizzazione di radioisotopi per la produzione di energia nei veicoli spaziali

ovvero

b) altri incidenti che comportano o rischiano di comportare un'importante emissione di sostanze radioattive

ovvero

c) la rilevazione, sul rispettivo territorio o fuori di esso, di tassi anormali di radioattività che possano costituire un pericolo per la salute nella popolazione.

*Articolo 2***Scambio di informazioni quando vengono prese le disposizioni di cui all'articolo 1 nell'ambito del territorio di un paese partecipante o di uno Stato membro dell'Euratom**

1. Allorquando un paese partecipante decide di adottare uno qualsiasi dei provvedimenti di cui al punto 1, detto paese comunicherà prontamente alla Commissione delle Comunità europee (in appresso denominata «la Commissione»), le informazioni disponibili che permettono, se del caso, di ridurre per quanto possibile le eventuali incidenze radiologiche previste. La Commissione informerà prontamente gli Stati membri dell'Euratom e gli altri paesi partecipanti.
2. Quando uno Stato membro dell'Euratom ha deciso di prendere uno qualsiasi di questi provvedimenti e ne ha informato la Commissione, la Commissione ne informerà prontamente i paesi partecipanti.

*Articolo 3***Le informazioni previste dall'articolo 2**

Le informazioni che devono essere fornite, in applicazione dell'articolo 2 precedente, a seconda dei casi e delle eventualità, comprendono i seguenti elementi:

- a) natura dell'evento, istante e sito preciso in cui si è prodotto, nonché l'impianto o attività corrispondenti;
- b) causa presunta o riconosciuta e evoluzione prevedibile dell'incidente per quanto riguarda l'emissione di sostanze radioattive;
- c) caratteristiche generali delle emissioni radioattive, ivi comprese natura, caratteristiche fisiche e chimiche eventuali, nonché, quantità, composizione e intensità dell'emissione radioattiva;
- d) informazioni sulle condizioni e le previsioni meteorologiche e idrologiche necessarie per prevedere la dispersione delle sostanze radioattive emesse;
- e) risultati del controllo delle condizioni ambientali;
- f) valori misurati su generi alimentari, alimenti per il bestiame ed acqua potabile;
- g) misure di protezione adottate o previste;
- h) misure adottate o previste per informare la popolazione;
- i) comportamento ulteriore prevedibile per le emissioni radioattive.

Queste informazioni vengono completate dai Paesi partecipanti, a intervalli adeguati, da altre informazioni utili, in particolare per quanto riguarda l'evoluzione della situazione d'emergenza e la sua conclusione prevedibile o effettiva.

*Articolo 4***Condizioni per lo scambio di informazioni**

1. Una volta ricevute le informazioni di cui agli articoli 2 e 3, la Commissione, pur tenendo conto delle informazioni ricevute dagli Stati membri dell'Euratom,
  - a) informa rapidamente i paesi partecipanti delle misure adottate e delle raccomandazioni che risultano dalle informazioni ricevute;
  - b) informa i paesi partecipanti, a intervalli appropriati, circa i tassi di radioattività misurati su generi alimentari, alimenti destinati al bestiame, acqua potabile e ambiente e registrati nelle stazioni di controllo situate negli Stati membri dell'Euratom e nei paesi partecipanti.

2. Una volta ricevute le informazioni di cui agli articoli 2 e 3, i paesi partecipanti:
  - a) informano rapidamente la Commissione circa le misure adottate e le raccomandazioni diramate in seguito a queste informazioni;
  - b) informa la Commissione, a intervalli appropriati, circa i tassi di radioattività misurati dalle stazioni di controllo per i generi alimentari, gli alimenti destinati al bestiame, l'acqua potabile e l'ambiente.

#### *Articolo 5*

#### **Restrizioni**

I paesi partecipanti non sono tenuti a fornire alla Commissione informazioni che possano compromettere la loro sicurezza nazionale e la Commissione non comunicherà agli Stati partecipanti le informazioni ricevute dagli Stati membri dell'Unione europea o da qualsiasi altra parte partecipante all'accordo qualora dette informazioni vengano notificate in forma riservata.

#### *Articolo 6*

#### **Disposizioni di ordine tecnico**

1. Le modalità dettagliate di Ecurie per la trasmissione delle informazioni, di cui agli articoli 2, 3 e 4, verranno attuate dai paesi partecipanti entro tre mesi dalla data della firma del presente accordo.
2. In seguito, le modalità dettagliate per lo scambio di informazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 verranno fissate con accordo congiunto tra i paesi partecipanti, la Commissione e gli Stati membri dell'Euratom e testate a intervalli regolari. Ciascuna parte si assumerà l'onere delle spese per quanto riguarda l'attuazione delle suddette disposizioni.

#### *Articolo 7*

#### **Autorità competenti e punti di contatto**

1. I paesi partecipanti indicheranno alla Commissione le autorità competenti e i punti di contatto designati per inviare e ricevere le informazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4, nonché le loro informazioni di contatto. La Commissione informerà i paesi partecipanti delle coordinate del servizio comunitario responsabile ovvero del suo punto di contatto.
2. I punti di contatto dei paesi partecipanti nonché i servizi competenti della Commissione saranno disponibili 24 ore su 24.

#### *Articolo 8*

#### **Riunioni**

1. I paesi partecipanti sono invitati alle riunioni del gruppo istituito dalla Commissione per la gestione del sistema Ecurie.
2. Detto gruppo può decidere di invitare rappresentanti dei paesi partecipanti a partecipare alle riunioni di qualsiasi gruppo di lavoro che venga eventualmente istituito.
3. I rappresentanti dei paesi partecipanti avranno lo statuto di osservatori e le spese derivanti saranno assunte dalle rispettive autorità nazionali.

#### *Articolo 9*

#### **Sistema Ecurie e altre convenzioni internazionali nello stesso settore**

Il presente accordo non incide sui diritti e sugli obblighi dei paesi partecipanti e della Comunità europea dell'energia atomica che risultano da accordi o convenzioni bilaterali o multilaterali esistenti o da stipulare nel settore coperto dal presente accordo e in conformità con l'obiettivo e la finalità di quest'ultimo.

*Articolo 10***Entrata in vigore (\*)**

1. In seguito alla firma del presente accordo da parte dell'Euratom, lo stesso accordo sarà aperto per ratifica alla Repubblica di Bulgaria, alla Repubblica di Cipro, alla Repubblica ceca, alla Repubblica di Estonia, alla Repubblica di Ungheria, alla Repubblica di Lettonia, alla Repubblica di Lituania, alla Repubblica di Malta, alla Repubblica di Polonia, alla Romania, Repubblica slovacca, alla Repubblica di Slovenia, alla Confederazione svizzera e alla Repubblica di Turchia. A questo effetto, l'Euratom trasmetterà copie certificate dell'accordo ai suddetti paesi per firma. L'Euratom può invitare altri paesi a far parte del presente accordo.
2. La Commissione sarà depositaria del presente accordo.
3. Il presente accordo entrerà in vigore tre mesi dopo che almeno uno dei paesi sopra citati lo abbia ratificato. Per ciascun paese che accede al presente accordo dopo la sua entrata in vigore, l'accordo stesso entrerà in vigore tre mesi dopo.
4. Ciascun paese che acceda all'accordo notificherà alla Commissione l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore. La Commissione informerà le altre parti dell'accordo circa l'accesso di un nuovo paese, inclusa la data alla quale l'accordo prenderà effetto per quel paese.
5. Ciascun paese che acceda parteciperà provvisoriamente come membro del sistema Ecurie a partire dalla data alla quale la Commissione riceverà una copia certificata del presente accordo debitamente firmata dall'autorità nazionale investita dell'autorità necessaria, così come le informazioni relative ai contatti richieste ai sensi dell'articolo 7 per la sua piena attuazione.

*Articolo 11***Condizioni di denuncia**

1. Se una parte decide di denunciare l'accordo, la denuncia verrà notificata per iscritto a tutte le altre parti. Alla fine di un periodo di tre mesi a partire dalla data della notifica, il presente accordo cesserà di avere effetti giuridici tra la parte che decide di denunciare l'accordo e le altre parti al presente accordo. La data di cessazione dipenderà dalla data di notifica alla Commissione. La Commissione informerà le altre parti dell'accordo quanto alla data prevista.
2. Nel momento dell'accessione dei paesi partecipanti all'Unione europea, si applicherà la decisione 87/600/Euratom del Consiglio e il presente accordo cesserà di avere effetti individuali per tale paese.
3. Il presente accordo cesserà di esistere qualora l'Euratom decidesse di ritirarsi dal presente accordo, ai sensi delle condizioni di cui al paragrafo 1.

*Articolo 12***Posizioni riguardanti la Svizzera**

L'accordo concluso sotto forma di scambio di lettere tra l'Euratom e la Svizzera il 21 giugno 1995 (GU C 335 del 13.12.1995, pag. 4) sarà abrogato con effetto a partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo per la Svizzera dopo la sua accessione al presente accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 29 gennaio 2003.

*Per la Commissione della Comunità europea  
dell'energia atomica*

Margot WALLSTRÖM

*Membro della Commissione*

---

(\*) Non appena tutte le ratifiche saranno state notificate alla Commissione, sarà pubblicata una comunicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.